

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

Codice Ente : 10.351

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL I E II TRIMESTRE 2025.

L'anno Duemilaventicinque (2025) addì venticinque (25) del mese di settembre (09) alle ore 10,00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Ghirardi Giovanni	Sindaco	P	
2	Giacomini Moira	Vicesindaco/ assessore	P	
3	Venturi Francesco	Assessore	=	A
4	Ghirardi Gianmario	Assessore	P	
5	Cattaneo Maura	Assessore	P	
	Totale		4	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **ONOFRIO DOTT. CAFORIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 72 DEL 25.09.2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL I E II TRIMESTRE 2025 AL SEGRETARIO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 21 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465 in base al quale i diritti di segreteria di cui agli artt. 40, 41 e 42 della L. 8/6/1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni per la quota stabilita dall'art. 27 del D.L. 28/2/1983 n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26/4/1983 n. 131, spettano all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e sono versati direttamente all'Istituto di Credito incaricato del servizio di cassa;

PRESO ATTO che l'art. 10 del D.L. 90 del 24.06.2014:

- ha abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che attribuiva al segretario comunale e provinciale rogante una quota, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento, del provento annuale dei diritti di rogito;
- ha modificato l'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, che ora recita: *"Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."* ed ha congiuntamente abrogato la quota dei diritti di segreteria spettanti al Ministero dell'Interno – Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali;
- ha previsto che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento;

VISTO il parere della Corte dei Conti sezione autonomie espresso con la deliberazione nr. 21 del 03/07/2015 secondo la quale i diritti di segreteria spettano esclusivamente ai segretari comunali iscritti nella fascia C dell'Albo;

VISTA la sentenza del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro n. 75/2017 del 23.01.2017 con cui il Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro ha accolto il ricorso del Segretario Comunale e ha riconosciuto il suo diritto alla corresponsione dei diritti di segreteria;

VISTO il parere della Corte dei Conti sezione autonomie espresso con la deliberazione nr. 18 del 24/07/2018 di seguito riportato: *"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali"*.

PRESO ATTO che il Comune di Malonno non ha dipendenti con qualifica dirigenziale;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione dei diritti di rogito relativi ai contratti rogati dal segretario;

RITENUTO di dover effettuare la liquidazione dei diritti di rogito riscossi nel I e II trimestre 2025 nel rispetto delle seguenti quote percentuali:

- ✓ Quota Comune diritti di Segreteria: 100%;
- ✓ Segretario Comunale 100% quota attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla premessa legge n. 604/1962, comunemente definiti diritti di rogito, fino ad un massimo di 1/5 dello stipendio in godimento;

VISTO il rendiconto dei diritti di rogito riscossi nel I e II trimestre 2025, nell'importo complessivo di € **1.259,92**;

DATO ATTO che l'importo dei diritti di rogito liquidati complessivamente al Segretario Comunale dai Comuni della Convenzione di Segreteria non supera il 20% dello stipendio in godimento come risulta da prospetto dimostrativo in atti di ufficio;

DATO ATTO altresì che l'articolo 2 comma 2 della Legge nr. 335/95 stabilisce che le trattenute contributive a carico dei dipendenti pubblici sono poste per una quota a carico del datore di lavoro e per una quota a carico del lavoratore e che pertanto gli oneri riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito devono essere ripartite tra Comune e Segretario secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare alla L.n. 335/95 citata che ha natura di norma cosiddetta "rinforzata";

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e dell'art. 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28.03.2013;

VISTO il parere di regolarità contabile favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e dell'art. 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28.03.2013;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) di liquidare al Segretario Comunale Dott. Onofrio Caforio per le motivazioni espresse in premessa l'importo dei diritti di rogito riscossi nel I e II trimestre 2025 pari ad € 1.259,92, dando atto che la stessa è esigibile nell'esercizio finanziario 2025;
- 2) di imputare la spesa di € **1.259,92** per diritti di rogito al Codice di Bilancio 01.02-1.01 (PAO 60.08) impegno n. 272/2025;
- 3) di imputare la spesa di € **299,86** per oneri previdenziali a carico dell'Ente al Codice di Bilancio 01.02-1.01 (cod. PAO 60.09) impegno n. 273/2025;
- 4) di imputare la spesa di € **107,01** per irap al Codice di Bilancio 01.02-1.02 (cod. PAO 110.04) impegno n. 274/2025;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n 267.

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto dr. Onofrio Caforio, Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL I E II TRIMESTRE 2025

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta

Malonno, lì 25.09.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to (dr. Onofrio Caforio)

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto dr. Onofrio Caforio, Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI I E II TRIMESTRE 2025

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta

Malonno, lì 25.09.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to (dr. Onofrio Caforio)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to (Giovanni Ghirardi)

IL SEGRETARIO

F.to (Dr. Onofrio Caforio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno **17/12/2025** all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO 17/12/2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Gianfranco Angeli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno _____, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

MALONNO _____
